



Roma, 19 Febbraio 2016

**LAV16059
SM**

Oggetto: Garanzia giovani. Chiarimenti Inps sul decreto direttoriale 385/II/2015.

In merito al programma denominato "Garanzia giovani", segnaliamo che l'Inps ha emanato la circolare n 32 del 16 Febbraio 2016, in cui analizza le novità apportate dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 385/II/2015 (vedi la circolare Conftrasporto LAV16025 del 19 Gennaio u.s).

Le nuove previsioni operano a far data dal **15.1.2016** (data di pubblicazione del decreto sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it).

L'Istituto si è soffermato sulle condizioni per il superamento dei limiti del regime "de minimis", altrimenti applicabile, possibile solo se l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto; con questa espressione si intende un aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro istante di una unità lavorativa, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti

Peraltro, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, è necessario che all'incremento occupazionale si affianchi anche una delle seguenti condizioni:

- manca di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. A questo proposito, l'Inps ha specificato che rientrano in questa fattispecie anche i giovani che, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- manca di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, oppure aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito;
- occupazione in professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo – donna che supera di almeno il 25% la disparità uomo – donna in tutti i settori economici italiani. E' il caso dei servizi di trasporto e magazzinaggio dove, nel 2014, il decreto interministeriale (Lavoro e Economia) del 13 Ottobre 2015 ha fissato il tasso di disparità al 56,1%.

Per la determinazione dell'incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti deve essere calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale stabilito dal diritto comunitario.

L'incentivo è comunque applicabile anche in mancanza di un incremento occupazionale netto quando, nei dodici mesi antecedenti, si sia verificata una riduzione del personale dovuta a:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;

- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Viceversa, il requisito è richiesto quando, nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione, si siano liberati dei posti di lavoro a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

L'incentivo è riconosciuto solo se l'incremento occupazionale venga mantenuto, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio; a tal fine, è necessario che nel periodo compreso tra il giorno successivo all'assunzione e l'ultimo giorno dello stesso mese, non siano intervenute cessazioni anticipate dovute a casi diversi da quelli sopra indicati (dimissioni volontarie, ecc..).

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale, comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato; a questo proposito, l'Inps ha chiarito che il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre deve essere incluso il lavoratore sostituito.

L'Istituto, infine, ha reso noto che la procedura telematica –con particolare riferimento ai moduli "GAGI"- è stata aggiornata sulla base delle condizioni suindicate, che dovranno risultare rispettate nonché indicate al momento della presentazione delle istanze.

Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.